



L'ESAME TECNICO FINANZIARIO DELLE ANOMALIE BANCARIE

Dott. CIRIACO SERLUCA

**Attuario
Dottore Commercialista**

CASSAZIONE S .U. 24418/10

La Corte di Cassazione è stata investita delle due distinte questioni:

a) **se l'azione di ripetizione** d'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati su un'apertura di credito in conto corrente e chieda perciò la restituzione di quanto a questo titolo corrisposto alla banca, **si prescriva a partire dalla data di chiusura del conto o, partitamente, da quando è stato annotato in conto ciascun addebito per interessi;**

b) **se, accertata la nullità dell'anzidetta clausola di capitalizzazione trimestrale, gli interessi debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna.**

CASSAZIONE S .U. 24418/10

La sentenza con riferimento al primo punto, fissa il seguente principio di diritto:

“Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”.

IL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE

L'annotazione in conto di interessi illegittimi comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma **in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca.**

Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.

Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

IL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE

Se, pendente l'apertura di credito, il correntista **non si sia avvalso** della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che **non vi sia alcun pagamento** da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato.

In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione.

IL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE

Se durante lo svolgimento del rapporto il correntista **abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti**, questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto **lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca**.

Questo accadrà qualora si tratti di **versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento**.

Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.

IL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE

Un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito **non ha né lo scopo né l'effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo** (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto né esigibile), **bensì quello di riespandere la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista.** Non è, dunque, un pagamento, perché non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista; e **la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi.** Di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nei computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.

LE RIMESSE

-RIMESSE RIPRISTINATORIE:

rimesse intervenute con un saldo entro il limite dell'affidamento concesso.

-RIMESSE SOLUTORIE:

rimesse intervenute con un saldo oltre il limite dell'affidamento concesso.

L'elemento giuridico discriminante la rimessa solutoria dalla rimessa ripristinatoria è dato dalla presenza o meno di capitale liquido ed esigibile che si configura nel capitale erogato oltre il fido.

LE RIMESSE

La sentenza della Corte di Cassazione n. 7446/97 sancisce:

“le rimesse effettuate dall’imprenditore poi fallito sul proprio c/c nel periodo sospetto sono suscettibili di revocatoria solo se all’atto della rimessa il c/c risulta scoperto perché in tale caso la rimessa ha funzione solutoria (lesiva della par condicio creditorum) e non di mero ripristino della provvista: l’accertamento della copertura o meno del conto va fatta con riferimento al saldo disponibile, da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione, da parte della banca, degli incassi e delle erogazioni, non con riferimento esclusivo al saldo contabile né al saldo per valuta.”

IL SALDO DISPONIBILE

Venendo richiamato espressamente il carattere solutorio o ripristinatorio del versamento, appare **mutuare dalle revocatorie il criterio del saldo disponibile** che non corrisponde necessariamente né al saldo per valuta, né al saldo contabile: risulterebbe eccessivamente incongruo che, per il 'gioco' delle valute, un addebito risultasse anteposto ad un precedente accredito, determinando un momentaneo e fittizio scoperto di fido.

Il criterio di disponibilità deve riflettersi in un saldo disponibile che si dovrebbe ottenere dal raffronto tra le partite annotate a credito del correntista, per le quali, sia maturata a suo favore la disponibilità e quelle a debito, per le quali, vi sia stata un'erogazione effettiva da parte della banca.

Si veda Corte di Cassazione 22/3/94 n.2744 e 15/11/94 n. 9591

LE RIMESSE SOLUTORIE E L'ART. 1194

Secondo quanto discende dalla sentenza occorre tenere distinti gli **interessi relativi al credito oltre il fido** che, se pagati, **risultano legittimi e non ripetibili**, da quelli relativi al fido, i quali dovranno essere considerati, unitamente al saldo capitale, alla chiusura del conto o alla prima rimessa dopo la revoca/scadenza dell'affidamento.

La rimessa oltre il fido verrebbe prioritariamente rivolta a saldare gli interessi relativi al credito che sfora il fido, poi a quest'ultimo e da ultimo, per l'eventuale parte residua, andrebbe a ricostituire la disponibilità entro il fido.

LE RIMESSE SOLUTORIE E L'ART. 1194

<i>SALDO NON LIQUIDO ED ESIGIBILE</i>	<i>COMPETENZE MATURATE NON LIQUIDE ED ESIGIBILI</i>	<i>SALDO LIQUIDO ED ESIGIBILE</i>	<i>COMPETENZE MATURATE LIQUIDE ED ESIGIBILI</i>
<i>-5000</i>	<i>-200</i>	<i>-1000</i>	<i>-80</i>

Ipotizzando che intervenga successivamente una rimessa pari a 2080 €, il prospetto si modifica come segue:

<i>RIMESSA</i>	<i>SALDO NON LIQUIDO ED ESIGIBILE</i>	<i>COMPETENZE MATURATE NON LIQUIDE ED ESIGIBILI</i>	<i>SALDO LIQUIDO ED ESIGIBILE</i>	<i>COMPETENZE MATURATE LIQUIDE ED ESIGIBILI</i>
<i>2080</i>	<i>-4000</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

IL SALDO DISPONIBILE

Ai fini della distinzione dei saldi intrafido da quelli extrafido, **non è sufficiente riordinare le operazioni appostate nell'estratto conto secondo i criteri che presiedono la data disponibile**, risultando tale saldo aggravato dagli interessi indebitamente contabilizzati. La circostanza che la banca abbia indebitamente registrato a fine trimestre gli interessi determina un'impropria riduzione del credito disponibile o un aumento del credito concesso in extrafido, ma **non modifica la natura del saldo legale**, dal quale ricavare la funzione solutoria o ripristinatoria della successiva rimessa. **Una indebita registrazione non può modificare la natura legale del saldo, né si può ritenere che, decorso il decennio, tale saldo diventi legittimo.**

IL SALDO DISPONIBILE

La Cassazione Civ., Sez.I, 1/10/07, n.10692, seppur per altre finalità, ha avuto modo di affermare che:

“Una volta esclusa la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca, sempreché la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla capitalizzazione degli interessi non dovuti....”

IL SALDO DISPONIBILE

Per l'individuazione delle rimesse solutorie, aventi una funzione di pagamento, si pone il problema di **ricostruire il corretto scalare del rapporto di conto, che esprima la legale natura, passiva o di scoperto del saldo, alla quale risulta interconnessa la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse successive.**

La banca ha appostato in conto interessi indebiti, modificando il saldo: **l'effettivo e legale credito posto a disposizione del correntista è dato esclusivamente dal saldo delle rimesse e dei pagamenti** (oltre agli eventuali interessi a credito), **che ricomprensca altresì solo gli interessi riferiti all'extrafido, legittimamente coperti da rimesse solutorie di pagamento.**

IL SALDO RETTIFICATO

Preliminarmente, **sul piano operativo** si renderà opportuno (dopo aver riordinato l'estratto conto per data di disponibilità) **scindere** il saldo del conto in saldo capitale, comprensivo degli interessi a credito, saldo interessi a debito e saldo delle ulteriori competenze.

Per l'individuazione delle rimesse solutorie, in un processo iterativo, il saldo capitale andrà volta per volta rettificato con gli interessi legittimamente pagati nel periodo, ricalcolati sul credito in extrafido e 'passati' a capitale all'atto dell'ultima rimessa solutoria.

NATURA AFFIDAMENTI E FIDO DISPONIBILE

Tale operazione che può risultare problematica quando si sia in presenza di diverse operazioni con segno opposto realizzate in pari data.

Al riguardo la domanda è se si debba utilizzare il saldo complessivo risultante da tali operazioni (“*saldo di fine giornata*”) oppure se le varie voci debbano essere considerate singolarmente (“*saldi infragiornalieri*”) e ancora, proprio con specifico riferimento a quest’ultima situazione, quale sia l’eventuale ordine da applicare, stante l’impossibilità di ricostruire esattamente la cronologia delle singole operazioni sulla base della documentazione tenuta dalla banca.

Frequentemente sullo stesso conto insistono affidamenti di diversa natura.

Spesso al cosiddetto ‘fido di cassa’ si affianca un ‘**castelletto di sconto**’ o un ‘fido per anticipazione fatture e/o effetti salvo buon fine’: questi affidamenti sono spesso collegati ad un unico conto di corrispondenza.

SENTENZA 24418/10: LA CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE

La sentenza con riferimento al secondo punto, fissa il seguente principio di diritto:

dalla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori non può derivare alcuna capitalizzazione.

In altri termini, mentre per gli interessi a credito rimane valida la capitalizzazione annuale convenuta, non essendo intervenuta per essa alcuna nullità, per gli interessi a debito il relativo ammontare potrà essere esatto solo in sede di chiusura finale del conto.

DELIBERA CICR 9/2/00

Il C.I.C.R., con Delibera del 9/2/00, ha rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, disponendo, però, la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito.

La separata disciplina, prevista dalla pronuncia delle Sezioni Unite per il conto corrente e il rapporto di apertura di credito, sembra impedire, nella lettura dell'art. 2 della Delibera, l'assimilazione tout-court del secondo rapporto al primo, in una concezione unitaria della gestione del rapporto: nell'apertura di credito, come anche nelle altre forme di affidamento in conto, diverse sono le cause, diversi i periodi di riferimento, diverse le discipline regolanti i contratti.

ANATOCISMO E CASSAZIONE

La Cassazione si è più volte occupata del collegamento fra le due tipologie di negozi:

“I due contratti (quello di conto corrente e quello diretto alla creazione della disponibilità) sono strutturalmente autonomi, benché funzionalmente collegati.

Il conto corrente di corrispondenza ha natura di contratto misto, alla cui costituzione concorrono, insieme coi principi del mandato, che hanno una posizione preminente nella sua struttura e disciplina, anche elementi di altri negozi”

(Cass. Civ. n. 3637/68).

ART. 120 TUB

Data	Riferimento Normativo	Focus
04/08/1999	art. 25 d.lgs. 342	<i>“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori...”</i>
27/12/2013	Comma 629 L. n° 147	<i>“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che ...”</i>
24/6/2014	art. 31 D.L. n°91	<i>“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati ...” . <u>Abrogato in sede di conversione</u></i>

ART. 120 TUB

Indicativo risulta il documento di accompagnamento, A.C. 1865-A, Dossier 95/2, che recita:” *La nuova formulazione mira a introdurre il divieto di anatocismo nell’ordinamento bancario, ossia impedire che gli interessi periodicamente capitalizzati producano interessi ulteriori, i quali, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno calcolati esclusivamente sulla quota capitale”.*

ART. 120 TUB

L'attuale formulazione dell'art. 120 risulta essere:

“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

- a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;*
- b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale ”*

Relazione riunione sezione VI Tribunale di Milano, «non si può ritenere legittimo che una norma regolamentare possa protrarre nel tempo l'entrata in vigore [del nuovo regime di anatocismo bancario] a danno del correntista nel cui interesse la norma di legge è stata emanata».

LE RILEVAZIONI DELLA BANCA D'ITALIA: IL TEGM

Ai fini della rilevazione del TEGM la Banca d'Italia ha emanato delle Istruzioni alle quali gli operatori bancari e finanziari devono attenersi per la determinazione del TEG e la successiva comunicazione. In tali Istruzioni la Banca d'Italia ha operato scelte metodologiche che si riflettono, e non poco, sul valore del tasso che viene rilevato.

Il valore risultante, pertanto, non rappresenta una misura, finanziariamente corretta, del costo del credito.

Piuttosto nello spirito della legge 108/96, la formula del TEG assolve esclusivamente lo scopo di individuare il tasso “fisiologico” mediamente applicato dal sistema bancario, da impiegare, opportunamente maggiorato, per fissare la soglia d'usura.

A tale ambito è ristretta la funzione di rilevazione affidata dalla legge al Ministro dell'Economia, con l'ausilio della Banca d'Italia.

Sia la formula di calcolo che l'individuazione degli oneri e costi da assimilare agli interessi, non sono rispondenti ai principi dettati dalla legge 108/96.

Ciò è da ascrivere alla peculiare finalità statistica che la rilevazione persegue.

LE RILEVAZIONI DELLA BANCA D'ITALIA: IL TEGM

In considerazione dell'obiettivo perseguito, infatti, le Istruzioni della Banca d'Italia circoscrivono l'ambito della rilevazione alla **casistica ordinaria, attuale e fisiologica**, trascurando pertanto sia i fenomeni straordinari sia quelli patologici che, di fatto, risulterebbero distorsivi di una corretta rappresentazione del tasso medio effettivo di mercato praticato al momento della rilevazione. Vengono pertanto esclusi anche gli interessi di mora e gli oneri previsti per il caso di inadempimento che, altrimenti, comporterebbero un improprio incremento del parametro di riferimento.

E' questo il motivo che può giustificare l'adozione della formulazione del TEG in luogo di quella del TAEG, e come tale, deve essere ricompresa esclusivamente nell'ambito della rilevazione statistica (Corte di Cassazione sentenza n. 20148 *“la suddetta legge indica analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del tesoro solo il limitato ruolo di “fotografare”, secondo rigorosi criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari.”*)

Se, la stessa formula del TEG, viene invece impiegata per la verifica del rispetto della soglia, allora è palese la contraddizione con l'art. 644 c.p., nel quale è inequivocabile il riferimento all'aggregato completo delle spese ed al credito erogato.

ART. 3 COMMA 2. MEF

Il Decreto Ministeriale dispone quanto segue:

"Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia."

Con tale disposizione le valutazioni tecniche e le scelte interpretative adottate dalla Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM diventano esse stesse i criteri di verifica dell'usura.

In questo modo, alla Banca d'Italia viene assegnato un compito diverso da quello **“fotografare l'andamento dei tassi finanziari”** sembrando che il compito assegnatole sia quello della verifica dell'usura piuttosto che quello della rilevazione statistica.

SENTENZA N. 46669/11

Nella Sentenza della Cassazione viene ribadito:

*“Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e **nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell'ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito.**”*

LE RILEVAZIONI DELLA BANCA D'ITALIA: IL TEGM

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate.

In particolare, per le Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito revolving e factoring) la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$TEG = \frac{Interessi \times 36.500}{Numero\ debitori} + \frac{Oneri \times 100}{Accordato}$$

dove per oneri si intende quelli effettivamente sostenuti nel trimestre, quali:

- ✓ commissioni;
- ✓ remunerazioni;
- ✓ Spese di istruttoria e revisione del finanziamento;

LE RILEVAZIONI DELLA BANCA D'ITALIA: IL TEGM

Per le Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito revolving e factoring) la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$TEG = \frac{\text{Interessi} \times 36.500}{\text{Numero debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua} \times 100}{\text{Accordato}}$$

dove per oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi.

Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate.

LE RILEVAZIONI DELLA BANCA D'ITALIA: IL TEGM

La formula contiene in sé una discriminazione tra gli interessi da un lato e commissioni, oneri e spese dall'altro.

Infatti, i primi sono riferiti al credito erogato, mentre i secondi al credito accordato.

Ad un tasso di interesse si affianca un'aliquota.

Si sta, di fatto, effettuando la somma di due addendi aventi basi differenti , ottenendo così un valore che ha una giustificazione e validità nel senso chiarito in precedenza.

LE RILEVAZIONI DELLA BANCA D'ITALIA: IL TEGM

Una stretta applicazione letterale dell'art. 644 c.p. richiederebbe l'applicazione dell'usuale formula finanziaria (TAEG), rapportando l'intero aggregato di interessi, commissioni e spese al credito medio concesso nel trimestre.

$$TAEG = \frac{(\text{interessi} + \text{oneri} + \text{CMS}) \times 36.500}{\text{numero debitori}}$$

Problemi applicativi derivanti da:

- ~ costi fissi che vengono addebitati a prescindere dell'importo del credito utilizzato*
- ~ costi variabili commisurati non all'utilizzo nel tempo, ma puntualmente sull'importo affidato (o massimo utilizzato).*

ESEMPIO

Di seguito si riporta un esempio di calcolo del TEG secondo, rispettivamente, l'art. 644 c.p., le 'Istruzioni di Banca d'Italia' in vigore fino al 2009 e le 'Istruzioni di Banca d'Italia' in vigore dal 2009:

Si suppongano:

- gli interessi pari a 2.000 €;
- gli oneri pari a 1.500 €;
- il numero debitori pari a 4.000.000;
- il fido pari a 70.000 €.

ESEMPIO

Secondo le 'Istruzioni' Di Banca d'Italia in vigore fino al 2009 risulta:

$$\begin{aligned}TAEG &= \frac{\text{Interessi}}{\text{N. debitori}} \times 365 + \frac{\text{Oneri}}{\text{Fido}} = \\ &= \frac{2.000}{4.000.000} \times 365 + \frac{1.500}{70.000} = \\ &= 18,25\% + 2,14\% = 20,39\%\end{aligned}$$

Il TAEG per gli interessi è pari al 18,25% mentre per gli oneri è pari al 2,14%.

Con questa formulazione il TEG relativo agli oneri è calcolato con riferimento al fido accordato e su base trimestrale, pertanto il suo valore risulta ridotto rispetto al valore calcolato secondo le disposizioni dell'art. 644 c.p..

ESEMPIO

Secondo le 'Istruzioni' Di Banca d'Italia in vigore a partire dal 2009 risulta:

$$\begin{aligned}TAEG &= \frac{\text{Interessi}}{\text{N. debitori}} \times 365 + \frac{\text{Oneri}}{\text{Fido}} \times 4 = \\ &= \frac{2.000}{4.000.000} \times 365 + \frac{1.500}{70.000} \times 4 = \\ &= 18,25\% + 8,57\% = 26,82\%\end{aligned}$$

Il TAEG per gli interessi è pari al 18,25% mentre per gli oneri è pari all' 8,57%.

I due addendi restano riferiti a valori differenti, pertanto persiste l'asimmetria tra interessi ed oneri, ma in tal caso gli oneri sono valutati su base annua.

ESEMPIO


Secondo quanto stabilito dall'art. 644 c.p., risulta

$$\begin{aligned}TAEG &= \left(\frac{\text{Interessi}}{\text{N. debitori}} + \frac{\text{Oneri}}{\text{N. debitori}} \right) \times 365 = \\ &= \left(\frac{2.000}{4.000.000} + \frac{1.500}{4.000.000} \right) \times 365 = \\ &= 18,25\% + 13,69\% = 31,94\%\end{aligned}$$

Il TAEG per gli interessi è pari al 18,25% mentre per gli oneri è pari al 13,69%.

Si può notare che vi è simmetria tra interessi ed oneri pertanto **il TAEG non dipende dalla natura dell'addebito.**

Andamento del Montante



LA CAPITALIZZAZIONE PERIODICA: ESEMPIO


tempo in gg.	Capitale	Interessi	di cui Interessi sugli interessi	Tasso applicato	Tasso rilevato	<i>Dati dal rapporto tra gli interessi maturati rispetto al capitale inizio anno</i>
0	10.000,00					
90	10.250,00	250,00		10,00%	10,00%	
180	10.506,25	256,25	6,25	10,00%	10,25%	
270	10.768,91	262,66	12,66	10,00%	10,51%	
360	11.038,13	269,22	19,22	10,00%	10,77%	
		1.038,13			10,38%	<i>Tasso Medio</i>

Nel secondo anno...					
0	11.038,13				
90	11.314,08	275,95	25,95	10,00%	10,00%
180	11.596,93	282,85	32,85	10,00%	10,25%
270	11.886,86	289,92	39,92	10,00%	10,51%
360	12.184,03	297,17	47,17	10,00%	10,77%
		1.145,90			10,38%

*Per il secondo anno, tasso comprensivo della componente
di anatocismo, dato dal rapporto tra gli interessi
maturati rispetto al capitale in t=0*

11,04%
11,31%
11,60%
11,89%

Andamento del montante



LA CAPITALIZZAZIONE PERIODICA

Le chiusure periodiche sono mere **strutture serventi**, che vengono poste in essere al fine di consentire la liquidazione e la capitalizzazione degli interessi.

Ne deriva che l'anatocismo nel conto corrente raffigura una forma di **compenso addizionale** a quello dato dalla fissazione dei c.d. interessi compensativi.

E' opinione comune che la norma del codice (art. 1283) sia «espressione» di una idea di lotta contro l'usura (intesa come eccessivo squilibrio tra le attribuzioni contrattuali) o, comunque, contro un'esplosione del carico economico delle operazioni di credito.

Data una simile *ratio* della disciplina il fenomeno anatocistico non può non avere peso nell'ambito della disciplina di legge specificamente deputata a combattere proprio l'usura.

LA CAPITALIZZAZIONE PERIODICA

Ordinanza del Trib. Palermo, 11 febbraio 2014, il «fenomeno della “capitalizzazione” degli interessi non muta la natura di quella componente del credito, riducendosi a una mera operazione contabile avente quale unico scopo quello di far maturare ulteriori interessi su quelli scaduti. E’ evidente che tali interessi non diventano capitale (...) ma si limitano a sommarsi allo stesso».

Gli «interessi scaduti, sia pure “capitalizzati” non costituiscono provvista del finanziamento ma un costo».

Nell’ordinanza il riferimento è diretto all’anatocismo moratorio; ma lo stesso tipo di discorso vale pure per l’anatocismo che nel conto corrente funge da corrispettivo addizionale. Passato a «capitale» o meno che sia, l’anatocismo rappresenta comunque una somma che non viene data al debitore, ma che da questi deve essere pagata al creditore.

Pare impossibile, pertanto, negare allo stesso la qualifica di costo del credito

Grazie per l'attenzione

Ciriaco Serluca
Attuario
Dottore Commercialista

Per contatti:

338- 8545039

c.serluca@libero.it

Via Conca d'Oro 212, 00141 Roma